

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

a mezzo posta elettronica

Roma, lì 15 dicembre 2020

Oggetto: Piano "Italia Cashless"

Italia Cashless è un piano messo a punto dal Governo per incentivare l'uso dei pagamenti cashless, cioè senza l'uso del contante, ovvero con carte di credito, debito e app di pagamento e comprende diverse misure finalizzate a promuovere i pagamenti elettronici.

Il piano prevede, nello specifico, le seguenti misure:

- ✓ **Crediti d'imposta destinati a commercianti e professionisti:** sull'acquisto dei registratori di cassa telematici e sulle commissioni pagate per le transazioni effettuate con moneta elettronica;
- ✓ **Extra Cashback di Natale** – dall'8 dicembre al 31 dicembre 2020 è possibile ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, effettuando almeno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay;
- ✓ **Cashback 2021** – a partire dal 1° gennaio 2021 si può ottenere il 10% di rimborso, fino ad un massimo di 300 euro l'anno (150 euro ogni 6 mesi), effettuando almeno 50 pagamenti con carte o app di pagamento per acquisti presso negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti;
- ✓ **Super Cashback** – a partire dal 1° gennaio 2021, ogni 6 mesi, ove si rientri tra i primi 100.000 cittadini che hanno effettuato più pagamenti con carte e app di pagamento nel semestre, senza importo minimo di spesa, è possibile vincere un premio di 1.500 euro;
- ✓ **Lotteria degli scontrini** – parte dal 1° gennaio 2021 e permette di vincere premi in denaro per ogni acquisto di importo pari o superiore a 1 euro. Con i pagamenti elettronici è possibile partecipare sia alle estrazioni ordinarie, che mettono in palio premi fino a 1 milione di euro, sia alle estrazioni zerocontanti, per vincere fino a 5 milioni di euro.

* * * * *

La nostra è una **instant brochure** per dare un'informativa alla Clientela sulle recenti novità emanate dal Governo per contrastare l'uso del denaro contante.

Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti.


dott. Ottavio De Marco


dott.ssa Giulia Giacometti

TAX CREDIT
PRO CASHLESS

TAX CREDIT REGISTRATORI TELEMATICI

Dal **1 gennaio 2021** sarà obbligatorio per tutti i commercianti al minuto memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri con **registratori di cassa telematici** o attraverso la procedura "Documento commerciale online" sul web.

Il decreto Rilancio con l'art 140 e a seguito delle difficoltà causate dal covid ha prorogato la data di entrata in vigore dell'obbligo di adeguamento dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021.

Gli operatori con **volume d'affari superiore a 400 mila euro** hanno già dovuto adattarsi entro il **1 gennaio 2020**, mentre per tutti gli altri contribuenti l'obbligo scatta appunto grazie alla proroga da covid a partire dal 1 gennaio 2021

Tutti i soggetti interessati devono entro il 31 dicembre o adattare i propri dispositivi o acquistarne di nuovi e sulle spese sostenute per l'adeguamento a tale obbligo è previsto un credito di imposta.

Vediamo come funziona:

- ✓ il commerciante al minuto al momento dell'acquisto ottiene un credito d'imposta del 50% del valore, fino a un importo massimo di 250 euro, oppure, se decide di adeguare il proprio registratore, può ricevere un credito fino a 50 euro;
- ✓ il bonus spetta per gli anni 2019 e 2020 come credito d'imposta di pari importo;
- ✓ è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile.

Con risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019, è stato istituito il codice tributo 6899 per il suo utilizzo in compensazione (è invece preclusa la cessione e non è consentito il rimborso).

Il credito è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e la stessa risulta pagata con modalità tracciabili.

TAX CREDIT SULLE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI

Introdotta il 1 luglio 2020, il bonus sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici. Tale agevolazione è destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi e compensi inferiori a 400mila euro.

Soggetti beneficiari

Potranno accedere al credito d'imposta, istituito **dall'art. 22 del DL 124/2019**, gli esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a 400mila euro indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla tipologia giuridica scelta per l'esercizio dell'attività.

Ambito oggettivo

Le operazioni agevolate sono rappresentate da cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali i cui pagamenti sono effettuati tramite carte di

credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamenti elettronico tracciabile, secondo l'allegato tecnico al provvedimento della Banca d'Italia 21 aprile 2020, i bollettini postali e gli assegni.

L'agevolazione spetta per i costi addebitati e per le commissioni addebitate sulle transazioni con strumenti di pagamento tracciabili. Rientrano nella definizione di «commissione», secondo quanto si legge nel citato provvedimento, anche i costi applicati sul transatto e/o i costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone di locazione per la fornitura del servizio di accettazione.

Calcolo e modalità del credito d'imposta

Il beneficio consiste in un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi addebitati per i pagamenti elettronici. Tale credito d'imposta è da utilizzare esclusivamente in compensazione, esponendolo nei modelli di pagamento F24, a decorrere a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari.

Secondo le modalità e i criteri stabiliti da Banca d'Italia con provvedimento del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 111 del 30 aprile, i soggetti beneficiari che abbiano stipulato una convenzione per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento con carta di debito, credito o altri strumenti tracciabili, riceveranno nella propria casella di Pec oppure pubblicare nell'online banking, tutta una serie di dati funzionali alla determinazione del credito spettante.

Il credito d'imposta in oggetto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta di maturazione e in quelli successivi sino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap né ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Conservazione dei dati per dieci anni

I beneficiari del credito d'imposta saranno tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni elettroniche per dieci anni a partire da quello in cui l'agevolazione è stata fruita.

* * * * *

CASHBACK

Con il **decreto ministeriale 156 del 24 novembre 2020** (in G.U. n. 296 del 28 novembre 2020), è stato dettato il regolamento recante le condizioni ed i criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

Il decreto ha dato attuazione a quanto disposto, dall'**articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160** (legge di Bilancio 2020) il quale, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

In sostanza, il **cashback** riconosce rimborsi in denaro direttamente in conto corrente a favore degli aderenti che utilizzano strumenti di pagamento elettronici per acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni (articolo 1, Dm 156/2020).

Con il cashback, a partire **dal 1 gennaio 2021**, si ottiene così il rimborso del 10% sull'importo degli acquisti effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grande distribuzione, artigiani e professionisti.

Non c'è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi **fino a 300 euro l'anno**. Ogni 6 mesi, se si effettuano un minimo di **50 pagamenti** si riceverà il 10% dell'importo speso, fino ad un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro: quindi si potrà ricevere un rimborso sino a 300 euro all'anno, cioè fino a 150 euro a semestre con almeno 50 pagamenti.

In via sperimentale, già a partire dall'8 dicembre e fino al 31 dicembre 2020, con il c.d. Extra cashback di Natale, sono sufficienti 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, da accreditare nei primi mesi del 2021 (art. 7, Dm 156/2020).

Senza limiti di importo di spesa, si potrà poi partecipare al c.d. Super cashback previsto ordinariamente, ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei semestri, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.

CASH BACK

Il programma cashback dispone un rimborso infrannuale in denaro a favore degli aderenti che – come previsto dall'art. 2 del Dm 156/2020 – fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Chi può partecipare

Il rimborso è riconosciuto a soggetti maggiorenni residenti in Italia che utilizzano strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

L'adesione

L'adesione avviene su base volontaria, ed occorre avere o lo SPID o la Carta d'Identità elettronica (CIE).

Lo SPID si può richiedere gratuitamente a uno dei provider che trovi sul sito spid.gov.it.

Il rilascio della CIE si richiede presso il Comune di residenza.

Successivamente per aderire al programma occorre registrarsi all'app IO (cui è possibile iscriversi dal 7 dicembre) oppure avvalersi dei sistemi messi a disposizione

da un issuer convenzionato (ad esempio Nexi).

Su tali sistemi occorre indicare il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti, oltre al codice Iban dell'aderente su cui verrà effettuato il rimborso.

Se il soggetto che intende aderire al programma registra una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPa S.p.a. ottiene dalla società Bancomat S.p.a. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione del medesimo soggetto.

La partecipazione al programma ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato. L'aderente può comunque, in qualsiasi momento, effettuare la cancellazione dal programma nell'app IO o nei sistemi messi a disposizione: la cancellazione dal programma comporta la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento oltre che la cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, restano salvi i rimborsi già corrisposti.

Gli strumenti di pagamento

Il rimborso matura per tutte le transazioni effettuate, per il tramite di un dispositivo di accettazione, e quindi tramite POS fisici, con carte di debito su circuiti internazionali e PagoBancomat, carte di credito e carte prepagate. Di conseguenza non concorre alla maturazione del credito l'acquisto effettuato, ad esempio, via web perché non si realizza tramite dispositivo di accettazione fisico.

In fase di registrazione al cashback, andranno quindi inseriti gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito, PagoBancomat o attivare il cashback sul proprio account Satispay.

Da gennaio 2021 sarà inoltre possibile inserire account Bancomat Pay e a seguire Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all'iniziativa.

In sintesi, sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di:

- ✓ acquisti effettuati online;
- ✓ acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali;
- ✓ operazioni eseguite presso gli sportelli Atm (es. ricariche telefoniche);
- ✓ bonifici SDD per gli addebiti diretti su conto corrente;
- ✓ operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

Rimborsi

Nei tre semestri dal 1 gennaio 2021 sino al 30 giugno 2022, il rimborso viene attribuito agli aderenti in misura percentuale calcolata per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici. Ai fini della maturazione del rimborso, per ciascun semestre devono essere state pagate elettronicamente almeno 50 transazioni.

Il rimborso, corrisposto in misura pari al 10 per cento dell'importo di ogni singola transazione, incontra due soglie di valore. La prima legata al rimborso maturato per singola transazione, che non può essere superiore ai 150 euro: acquisti di valore superiore concorrono sino a tale soglia.

In secondo luogo, il rimborso complessivamente erogato non può superare 150,00

euro per singolo semestre ex articolo 6 del Dm 156:

- ✓ **1° semestre:** dal 1 gennaio al 30 giugno 2021;
- ✓ **2° semestre:** dal 1 luglio al 31 dicembre 2021;
- ✓ **3° semestre:** dal 1 gennaio al 30 giugno 2022.

EXTRA CASH BACK DI NATALE

Nel 2020 c'è invece l'Extra Cashback di Natale: dall'8 al 31 dicembre 2020 bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, Bancomat e Satispay per avere il 10% di rimborso, fino a 150 Euro (Apple Pay e Google Pay dal 2021).

SUPER CASH BACK

Ogni 6 mesi i primi 100.000 cittadini a fare più transazioni avranno 1.500 Euro. Quindi con il Super Cashback si può guadagnare fino a 3.000 Euro all'anno.

* * * * *



LOTTERIA DEGLI
SCONTRINI

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Dal **1 gennaio 2021** i contribuenti potranno partecipare alla **“lotteria degli scontrini”** (art. 1, commi da 540 a 544, legge n. 232/2016), quando gli stessi manifesteranno espressamente la volontà di concorrervi, comunicando il proprio **“codice lotteria”** all’ esercente.

La data di avvio inizialmente prevista era 1° gennaio 2020, successivamente il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) aveva modificato la data di entrata in vigore al 1° luglio 2020, termine ulteriormente prorogato a causa della pandemia.

La **“lotteria degli scontrini”** è una delle misure al centro del piano di lotta all’ evasione fiscale promossa dal Governo, che, grazie al **“gioco di interessi”** tra consumatori e negozianti, punta a invogliare i cittadini a richiedere ai commercianti l’ emissione dello scontrino elettronico.

I contribuenti, pertanto, potranno partecipare alla **“lotteria degli scontrini”** quando gli stessi manifesteranno espressamente la volontà di concorrervi, comunicando il proprio **“codice lotteria”** all’ esercente.

Le motivazioni alla base di tale legge sono quelle di stimolare il consumatore a richiedere il rilascio del documento commerciale, al fine di avere la possibilità (per quest’ ultimo) di partecipare ad una lotteria nazionale. Tra tutti i documenti commerciali partecipanti, saranno estratti a sorte premi in denaro.

Ad ulteriore stimolo per l’ utilizzo della moneta elettronica, inoltre, i documenti commerciali onorati con tale modalità avranno maggiori probabilità di vincita. L’ art. 19 del D. L. 124/2019 dispone, l’ effettuazione di estrazioni aggiuntive, riservate ai documenti commerciali pagati con POS, carte di credito, ecc. L’ opportunità di vincita alla lotteria dello scontrino elettronico, pertanto, sarà maggiore per i contribuenti che pagheranno mediante l’ uso di mezzi di pagamento tracciabili (limitando l’ uso del contante). Il contribuente nel momento in cui effettuerà gli acquisti per ogni euro speso avrà diritto ad un biglietto della lotteria degli scontrini, due se si pagherà con bancomat. Tutti i dati saranno visibili al consumatore mediante un portale dedicato predisposto dall’ Agenzia delle Entrate.

La partecipazione alla lotteria dei corrispettivi non è obbligatoria da parte del consumatore. È infatti quest’ ultimo che, all’ atto dell’ emissione del documento commerciale da parte dell’ esercente, deve dichiarare di voler partecipare alla lotteria stessa. Tale dichiarazione consiste, non nella comunicazione del proprio codice fiscale, bensì nella comunicazione del proprio **“codice lotteria”**.

È possibile ottenere tale codice dal 1° dicembre 2020, sul sito <https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it> digitando nella sezione **“Partecipa ora”** il proprio codice fiscale.

Una volta ottenuto il codice lotteria, si può stampare e salvare sul dispositivo mobile per poi esibirlo all’ esercente al momento dell’ acquisto.

Se dimentichi o perdi il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua area riservata o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione **“Partecipa ora”**. Se poi dovessi ricordare o ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, potrai comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

COS’ È LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La lotteria nazionale è il nuovo concorso a premi gratuito che parte il **1 gennaio 2020**. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano bene e servizi con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito) per i quali è rilasciato un documento commerciale mediante un registratore telematico o la procedura web messa a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate.

Ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino pari o superiore a 1.000 euro. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Alle estrazioni della lotteria **cashless** (ovvero relative a pagamenti avvenuti non in contanti) partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: utilizzando strumenti di pagamento elettronico si partecipa ad entrambe.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano bene e servizi.

COSA DEVONO FARE GLI ESERCENTI

Per essere pronti a partecipare gli esercenti devono:

- ✓ verificare con il laboratorio da cui hanno acquistato il registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere dati alla lotteria;
- ✓ consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, satispay, etc..) e collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;
- ✓ dotarsi di un lettore di codici a barre (**barcode**) per poter registrare in automatico il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente.

Prima di emettere lo scontrino, l’esercente, al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell’Agenzia delle Entrate), deve memorizzare anche il codice lotteria che il cliente mostra al momento dell’acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro.

Si tratta in sostanza di scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore), memorizzare i dati dell’operazione, accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento ed emettere il documento commerciale.

Su quest’ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmettere i dati al sistema della lotteria (gestito dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli).

I PREMI

Dal 2021 saranno effettuate le seguenti estrazioni:

1. Estrazioni "ordinarie" che premiano solo i consumatori:
 - ✓ sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
 - ✓ tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
 - ✓ un premio di 1 milione di euro ogni anno.
2. Estrazioni "zerocontanti" che premiano sia il consumatore, sia l' esercente:
 - ✓ quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l' esercente, ogni settimana;
 - ✓ dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l' esercente, ogni mese;
 - ✓ un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l' esercente, ogni anno.

I VINCITORI

L' Agenzia delle dogane e dei monopoli darà notizia formale della vincita:

- a) all' indirizzo di posta elettronica certificata del vincitore se disponibile nell' area riservata del portale (modalità non utilizzabile nel caso in cui l' indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena);
- b) tramite raccomandata con avviso di ricevimento all' ultimo indirizzo di residenza del vincitore disponibile nell' ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ovvero in Anagrafe Tributaria (per il vincitore che non ha segnalato un indirizzo di posta elettronica certificata o che, pur avendolo segnalato, ha un indirizzo di posta elettronica certificata che non risulta attivo o che ha la casella di posta elettronica piena).

Nel caso a) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata, comunicare le modalità di pagamento prescelte.

Nel caso b) il vincitore dovrà, a pena di decadenza, recarsi entro 90 giorni dalla ricezione della raccomandata presso l' Ufficio dei monopoli territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale per l' identificazione e l' indicazione delle modalità di pagamento. Chi si è registrato nell' area riservata del portale – tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), Fisconline o Entratel – potrà lì verificare se ha vinto.

I premi non saranno più reclamabili trascorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. In questa sezione potrai visualizzare i premi non più reclamabili, selezionando le date delle estrazioni che ti interessano.

I premi settimanali, mensili e annuali non attribuiti concorrono a formare ulteriori premi annuali da stabilire con atto del Direttore dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L' Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

ACQUISTI CON I QUALI NON È POSSIBILE PARTECIPARE ALLA LOTTERIA

Non tutti gli acquisti permettono di partecipare alla lotteria, in particolare non lo consentono:

- ✓ gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- ✓ gli acquisti effettuati online;
- ✓ gli acquisti destinati all' esercizio di attività di impresa, arte o professione;

- ✓ nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- ✓ sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
- ✓ sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l'acquirente richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

* * * * *



La circolare sul piano *Italia Cashless* fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link: <https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Contatti

-  +39 06 3735 1726
-  studiodemarco@studiodemarco.net
-  www.studiodemarco.net
-  www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/
-  www.linkedin.com/company/studiodemarco/
-  <https://t.me/SudioDeMarco>

* * * * *

Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

